



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Sinistro stradale, valore probatorio del rapporto di Polizia

*In tema di sinistro stradale, circa il valore probatorio del rapporto della Polizia intervenuta è senza dubbio vera l'affermazione secondo cui esso ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e che la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue deduzioni e valutazioni. È, tuttavia, altrettanto vero che tali apprezzamenti non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti. Ciò significa che i predetti rapporti conservano un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Ne consegue che le deduzioni e le valutazioni in tal modo svolte dai pubblici ufficiali possono essere confutate nella loro consistenza solo attraverso l'allegazione di circostanziate deduzioni di senso contrario, fornendo a tal fine prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice.*

**Corte di appello di Bari, sentenza del 14.6.2022, n. 952**

...omissis...

Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie; con il secondo motivo, ritiene che la sentenza gravata vada riformata anche sotto l'aspetto del quantum, in quanto rimasto sfornito di prove al pari dell'an debeat.

Per quanto concerne il primo motivo d'appello, l'assunto dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al *omissis* per errata applicazione delle norme di diritto e per monca e disattenta lettura di tutte le carte processuali è privo di fondamento.

Nel rapporto della Polizia Municipale *omissis*.

L'errore commesso dal Giudice di prime cure, il quale ha sostenuto che a finire fuori strada a causa dell'impatto fosse stata la macchina del *omissis* e non quella di *omissis*, non determina affatto un travisamento della dinamica dell'evento sinistro, che resta di responsabilità esclusiva del *omissis* in ragione degli elementi oggettivi rilevati dalla Polizia Municipale sul luogo del sinistro e riportati negli atti redatti (vedi i rilievi effettuati dalla polizia nella zona del sinistro, gli accertamenti esperiti in merito, nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti).

Circa il valore probatorio del rapporto della Polizia Municipale, su cui si poggia la ricostruzione del sinistro ed il riconoscimento della responsabilità esclusiva del *omissis*, si specifica che è senza dubbio vera l'affermazione dell'odierno appellante secondo cui esso ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e che la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue deduzioni e valutazioni (Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012).

E', tuttavia, altrettanto vero che tali apprezzamenti non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti.

Ciò significa che i predetti rapporti conservano un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

Ne consegue che le deduzioni e le valutazioni in tal modo svolte dai pubblici ufficiali possono essere confutate nella loro consistenza solo attraverso l'allegazione di circostanziate deduzioni di senso contrario, fornendo a tal fine prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice.

Ebbene, nel caso di specie, l'appellante offre una diversa ricostruzione dei fatti sostenendo che, proprio dalla lettura del verbale redatto dai militi *omissis*, si evince che il *omissis* procedesse a velocità elevatissima, tanto da non essere riuscito a porre in essere alcuna manovra di emergenza atta a scongiurare l'impatto.

L'alta velocità spiega, secondo l'AA s.p.a, il motivo per cui è stata l'auto del *omissis*, e non quella del *omissis*, a finire la propria corsa nel vigneto.

Sul punto, però, si chiarisce che non vi sono elementi da cui sia possibile desumere sia che il *omissis* procedesse a folle velocità, tenendo una condotta non consona allo stato dei luoghi (prossimità ad intersezione, in centro abitato ed in orario serale), sia che il *omissis* avesse solo lievemente urtato l'auto dell'appellato, così come sostenuto dall'AA s.p.a. Ad ulteriore conferma di ciò, si rammenta che la Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza dei fatti, ha ritenuto di dover elevare una contravvenzione nei confronti del solo *omissis* per mancata precedenza (art. 145, commi 4 e 10 del C.d.s.), con decurtazione sulla patente di guida di punti 10, raddoppiati perché il *omissis* era munito di patente da meno di 3 anni; nulla ha invece contestato al *omissis*.

Pertanto, la ricostruzione dei fatti effettuata dall'Allianz appare inidonea a provare l'erroneità delle valutazioni operate dagli agenti di Polizia Municipale con il verbale del 02.01.2009 e ciò dal momento che non può considerarsi una seria prova contraria, atta ad escludere la responsabilità esclusiva del *omissis*, l'uscita di strada dell'auto di *omissis* che, secondo la compagnia assicuratrice, dimostrerebbe l'elevata velocità con cui lo stesso procedeva.

Di contro, un elemento senz'altro inconfutabile è la presenza del segnale di “dare precedenza” nei pressi dello spartitraffico rialzato che divide i due sensi di marcia di via *omissis*; se il avesse osservato il segnale, avrebbe evitato il verificarsi del sinistro per cui vi è causa.

Pertanto, alla luce di quanto sopra affermato, la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti intervenuti sul posto appare convincente e coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi. Altrettanto corretta è la decisione adottata dal Tribunale sul punto. *omissis*

PQm

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AA s.p.a., in persona del legale rappresentante, con atto di citazione notificato in data 18.01.2019 nei confronti di *omissis*, avverso la sentenza *omissis*, e sull'appello incidentale proposto *omissis* nei confronti delle altre parti ed avverso la stessa sentenza, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: condanna AA e *omissis* al pagamento in favore degli eredi *omissis* della somma di € 1.345,84, come in motivazione, con conseguente obbligo a carico degli stessi alla restituzione della maggior somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di percezione della somma al soddisfo; rigetta l'appello incidentale; condanna gli eredi *omissis* al pagamento, in favore dell'AA s.p.a, del 50% delle spese e competenze di questo grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi € 6.615,00 per onorari, oltre accessori come per legge, disponendo la compensazione tra le parti della restante metà; dichiara gli appellanti incidentali tenuti a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---